



LETTERA DI INTENTI

TRA IILA – Organizzazione internazionale Italo-latino americana (in seguito denominato “IILA”) con sede in Roma, Via Paisiello n° 24, CAP. 00198. Codice Fiscale n. 80443910585, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Cavallari.

e

Leonardo - Società per Azioni (di seguito denominata “Leonardo”), con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4, capitale sociale Euro 2.543.861.738,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma n. 00401990585, Partita IVA 00881841001, in persona del Dr. Marco Buratti, nella sua qualità di Chief International Affairs Officer.

IILA e Leonardo disgiuntamente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.

PREMESSO CHE

- l’IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l’Italia e le venti Repubbliche dell’America Latina¹ ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l’11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- l’IILA, rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento delle relazioni tra l’Italia, l’Europa e l’America Latina;
- l’IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- l’IILA è Osservatore Permanente all’ONU;
- l’IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali esegue progetti di cooperazione in molteplici settori, tra cui la cooperazione spaziale, e realizza iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico-scientifico;

¹ (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela).

- Leonardo, società quotata alla Borsa di Milano (LDO) e azienda globale ad alta tecnologia, è la principale azienda industriale italiana, nonché tra le prime società al mondo nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza;
- Leonardo, organizzata in cinque divisioni di business (Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Electronics, Cyber e Security Solutions), vanta inoltre una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni (ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio);
- Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber e Sicurezza e Spazio).
- nel 2022, Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 14,7 miliardi di euro e ha investito 2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo;
- dal 2012, Leonardo è all'interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e, nel 2022, è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di Intenti ("**Accordo**").

ART. 2

Con il presente Accordo, le Parti si dichiarano disponibili ad avviare una collaborazione, nel rispetto della normativa applicabile, delle politiche aziendali e dei limiti statutari ed istituzionali di ciascuna Parte, al fine di rafforzare la cooperazione con i Paesi dell'America Latina sui temi legati all'aerospazio ed alla cyber security e loro applicazioni (non in via esclusiva) ai settori ambiente, agricoltura intelligente, protezione di infrastrutture critiche, protezione civile.

La collaborazione avverrà attraverso l'organizzazione e/o la promozione di iniziative congiunte, quali, corsi di alta formazione tecnica, seminari, conferenze, incontri istituzionali, studi e ricerche, mostre, progetti di cooperazione a favore

dei paesi membri dell'IILA. A tal fine entrambe le Parti metteranno a disposizione le proprie competenze, esperienza e reti di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

Le Parti si impegnano a condividere informazioni e buone pratiche mediante i seguenti meccanismi:

- a) Definizione di canali di comunicazione istituzionali, mediante designazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dei rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attività che verranno individuate nell'ambito dello stesso.
- b) Organizzazione di riunioni periodiche con cadenza trimestrale/semestrale secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.

ART. 4

Resta inteso tra le Parti che eventuali oneri finanziari per le Parti sorgeranno solo con la sottoscrizione di specifici accordi attuativi che ne definiscano i contenuti, le tempistiche, le modalità operative, ed ogni altro elemento utile.

ART. 5

Ciascuna Parte potrà utilizzare il logo e l'immagine dell'altra solo previa autorizzazione scritta di questa nell'ambito degli accordi attuativi di cui all'art. 2.

ART. 6

Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere concordati tra le Parti e formalizzati per iscritto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da notificare alla controparte con lettera raccomandata A.R. o con posta certificata.

ART. 7

Il presente Accordo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti e non comporta alcun obbligo di adesione di una Parte alle iniziative proposte dall'altra Parte, restando inteso che l'attuazione del presente Accordo e la realizzazione delle singole iniziative connesse allo stesso saranno soggette, tra l'altro, al soddisfacente completamento delle analisi di conformità con la normativa applicabile e con i regolamenti e policy interne di ciascuna Parte, e delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di ciascuna Parte.

L'assunzione di qualsiasi impegno od obbligo di ciascuna Parte, ovvero la definizione delle specifiche attività di competenza che potranno essere intraprese dalle Parti in attuazione del presente Accordo, dovranno essere regolate, se del caso, da – e quindi subordinate al positivo raggiungimento di – appositi accordi da negoziarsi e concludersi separatamente tra le Parti, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo. Ciascuna Parte assumerà ogni decisione in piena autonomia, svolgerà le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna iniziativa.

Con il presente Accordo, le Parti non hanno inteso creare tra loro alcun rapporto di agenzia, joint venture societaria, consorzio, o altro.

ART. 8

Le Parti si impegnano a mantenere la dovuta riservatezza in merito ad eventuali informazioni di carattere confidenziale di cui possano venire a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo.

ART. 9

Ciascuna Parte dovrà osservare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente sulla protezione dei dati personali, dal Regolamento UE/679/2016 ("GDPR") e suoi ulteriori emendamenti e integrazioni ("Normativa Privacy Applicabile").

Ciascuna Parte tratterà in piena autonomia diverse categorie di dati personali (come definiti dalla Normativa Privacy Applicabile; "Dati") nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo, in qualità di Titolare del Trattamento.

Ferma restando l'autonomia nel definire finalità e modalità del trattamento di Dati, ciascuna Parte si riserva la facoltà di chiedere ogni informazione, documento e/o prova dell'adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti della Normativa Privacy Applicabile.

ART. 10

Qualunque comunicazione scritta tra le Parti concernente il presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- Leonardo S.p.a., Piazza Monte Grappa n. 4, 00195 Roma, Italia, all'attenzione di Giuseppe Antonio Romeo, Head of International Organizations and Institutions, o se via e-mail: giuseppeantonio.romeo.ext@leonardo.com
- IILA Via Giovanni Paisiello, 24 all'attenzione di Gianandrea Rossi, Direttore Esecutivo IILA o se via e-mail: direzione.esecutiva@iila.org

Ciascuna Parte sarà responsabile della protezione del proprio sistema informatico in relazione alle comunicazioni elettroniche.

ART. 11

Le Parti possono concordare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo.

ART. 12

Nell'esecuzione del presente Accordo ciascuna Parte dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito "Leggi Anticorruzione").

IILA si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Leonardo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i (di seguito "Modello 231"), nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo (di seguito congiuntamente "Codici"), disponibili sul sito web di Leonardo, che IILA dichiara di conoscere e accettare.

Parimenti, Leonardo si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Codice Etico dell'IILA pubblicato sul sito web www.iila.org ("Codice IILA").

L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e/o nei Codici e/o nelle Leggi Anticorruzione e/o nel Codice IILA, costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di risolvere l'Accordo mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.

ART. 13

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.


ART. 14

Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA in virtù della Convenzione Internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo - Latino Americano, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n.794 e dall'Accordo di Sede tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo - Latino Americano, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 2005, n. 141.

Roma, lì **20 MAR. 2024**

PER IILA

Antonella Cavallari
Segretario Generale IILA



PER Leonardo - Società per azioni

Marco Buratti
Chief International Affairs Officer

